



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE VI CIVILE E CONCORSUALE**

Il Giudice, dott.ssa

letto il ricorso con il quale chiede che gli sia accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 *terdecies* l. n. 3/2012;

visto il parere del liquidatore dott. depositato in data 25.6.2024;

dato atto che è stata data comunicazione ai creditori;

dato atto che non sono state depositate osservazioni;

sentite le parti all'udienza del 1°7.2024;

dall'esame dei documenti allegati al ricorso e dalla relazione depositata dall'OCC emerge quanto segue:

- ha depositato in data 11.4.2016 innanzi al Tribunale di Torino ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter c.* 3 l. 3/2012;
- In data 5.6.2019 il Giudice ha dichiarata aperta la procedura nominando liquidatore il dott.
- In data 19.4.2024 la procedura è stata chiusa;
- Parte ricorrente ha attivato il presente procedimento di esdebitazione entro l'anno successivo al decreto di chiusura della procedura, dato che il ricorso è stato depositato il 2.5.2024;
- Il Liquidatore ha notificato il ricorso, unitamente a copia del decreto col quale il giudice ha fissato l'udienza in camera di consiglio, a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso;
- Parte ricorrente ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- Non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- Non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la presente richiesta;
- Non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 l. 3/2012;
- Successivamente all'apertura della procedura, il sig. è stato assunto con contratto a tempo determinando per la durata della procedura garantendo il pagamento degli importi convenuti;

- le cause del sovraindebitamento non sono determinate da comportamenti colpevoli del sig. [redacted] essendo stati generati da insuccessi imprenditoriali di attività intraprese da [redacted] (cfr. ricorso 11.4.2019 e relazione OCC 20.4.2019);
- a fronte della ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 14 *terdecies* co. 1, l. n. 3/2012 e dall'assenza di cause di esclusione *ex art.* 14 *terdecies* co. 2, l. n. 3/2012, si ritiene di dichiarare l'inesigibilità dei residui debiti ad eccezione di quelli indicati dall'art. 14 *terdecies* co. 3, l. n. 3/2012, se sussistenti;

PQM

visto l'art. 14 *terdecies* l. n. 3/2012, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inesigibili nei confronti di [redacted], c.f. [redacted], i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14 *terdecies* co. 3, l. n. 3/2012, se sussistenti.

Torino, 17.7.2024

dott.ssa [redacted] Il Giudice